Penale Sent. Sez. 3 Num. 37225 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 22/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D'Anna Mario, nato ad Agrigento il 02/08/1978

avverso la sentenza del 19/01/2026 della Corte d'appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle fatture emesse nel 2015 di cui al capo 1), per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con rinvio per la sola rideterminazione della pena base del reato, e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Giuseppe Barba, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2026, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica l'11 novembre 2024, ha in parte confermato l'affermazione di penale responsabilità e in parte dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mario D'Anna per intervenuta prescrizione in ordine a reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena,

riducendola, in due anni di reclusione e in 20.008,21 euro l'importo di cui è disposta la confisca.

Secondo i Giudici di merito, in particolare, Mario D'Anna, nella sua qualità di amministratore di fatto della "Danna Costruzioni s.r.l.": a) è responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver emesso fatture per operazioni inesistenti negli anni 2015 e 2016 (precisamente: dodici fatture nel 2015 e due fatture nel 2016), al fine di consentire alla "D'Anna Costruzioni s.r.l.", di cui era legale rappresentante, l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, assumendo la "Danna Costruzioni s.r.l." il ruolo di società fittiziamente interposta con i committenti; 2) è responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o comunque distrutto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, le scritture contabili obbligatorie relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in maniera da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, documentazione di cui veniva chiesta l'esibizione in sede di verifica fiscale il 21 ottobre 2016.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe Mario D'Anna, con atto sottoscritto dall'Avv. Giuseppe Barba, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. *e),* cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo alla violazione del diritto di difesa da parte della polizia giudiziaria nello svolgimento delle attività ispettive.

Si deduce che, a fondamento delle sentenze di merito, sono stati posti plurimi elementi derivanti dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all'atto del primo accesso ispettivo, avvenuto in data 15 maggio 2017, sebbene questo sia stato compiuto senza avvisare l'attuale imputato della facoltà di essere assistito da un difensore e da un consulente di fiducia. Si aggiunge che l'utilizzabilità del precisato verbale non può derivare dalla mancata opposizione della difesa all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, sia perché la mancata opposizione non costituisce "consenso" (si cita Sez. 4, n. 24086 del 17/01/2024), sia perché quest'ultimo, comunque, non può sanare il vizio di inutilizzabilità.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. *e),* cod. proc. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo in particolare alla sussistenza del dolo specifico del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si deduce che i Giudici di merito hanno erroneamente ravvisato in capo al ricorrente la presenza del dolo specifico di evasione delle imposte, necessario per la configurazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sulla sola base del fatto oggettivo dell'emissione delle fatture, in assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la volontà e la consapevolezza dell'agente di perseguire la finalità evasiva, posto che dato irrilevante in proposito è anche la supposta "schermatura" societaria con conseguente risparmio di imposta.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. *e),* cod. proc. pen., e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo agli elementi costitutivi del reato di occultamento delle scritture contabili.

Si deduce che i Giudici di merito hanno offerto una dimostrazione basata su mere presunzioni, e non su una certezza al di là del ragionevole dubbio, della esistenza *ab origine* delle scritture contabili, dato necessario per l'integrazione del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Si deduce, inoltre, che è inadeguata la ricostruzione dell'elemento soggettivo, attesa l'ulteriore presunzione di sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, e, dunque, la finalità evasiva posta alla base delle condotte di distruzione od occultamento delle scritture contabili; si osserva, in proposito, che, se l'imputato avesse voluto occultare la documentazione contabile, avrebbe omesso sin dall'inizio di emettere fatture.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione ali artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. *e),* cod. proc. pen e 157 ss. cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.

Si deduce, che i Giudici di merito non hanno rilevato la intervenuta prescrizione di ambedue le fattispecie incriminatrici, avendo erroneamente ritenuto che si siano verificati fatti sospensivi per 89 giorni, sebbene attribuibili o ad una decisione del Giudice (il riferimento è al rinvio dal 29 gennaio 2024 al 26 febbraio 2024) o ad un legittimo impedimento di un coimputato (rinvio dal 6 maggio 2024 all'8 luglio 2024), ma certo non ascrivibili all'attuale ricorrente.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. *e),* cod. proc. pen., e 62-*bis* cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce che i Giudici di merito, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, hanno omesso di considerare la limitata entità del profitto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguito, la ricostruzione in chiave meramente presuntiva dell'elemento soggettivo dei due delitti in contestazione, e il comportamento processuale dell'imputato.

2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. *e),* cod. proc. pen., e 12 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo all'applicazione della confisca del profitto del reato.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente quantificato l'ammontare dell'imposta evasa, calcolandola sulla base di stime adoperate della Guardia di Finanza, che, non essendo connotate dai caratteri della certezza e della sufficiente determinatezza, non risultano sufficienti per l'individuazione del profitto e, quindi, per l'applicazione della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate, anche perché prive di specificità, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 15 maggio 2017, perché compiuto senza dare alcun avviso all'indagato, attuale ricorrente, di poter nominare un difensore di fiducia e un consulente tecnico, in violazione della disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza e condiviso dal Collegio, la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (così, per tutte, Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 – 01, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti non avevano indicato né dedotto le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nonché Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 – 01, la quale ha precisato che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato).

Ciò posto, anche alla luce di un raffronto con quanto esposto dalla sentenza impugnata, il ricorso non indica in modo specifico quale sarebbe la disciplina del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

codice di procedura penale che sarebbe stata violata.

Invero, l'atto di impugnazione si limita a denunciare che il processo verbale di constatazione è stato compiuto senza dare alcun avviso all'indagato di poter nominare un difensore di ufficio e un consulente tecnico, ma non precisa questo avviso perché avrebbe dovuto essere dato. Anzitutto, non sono indicate assunzioni di informazioni di potenziali co-indagati compiute senza avviso, e del resto la sentenza impugnata ha già espressamente dichiarato inutilizzabili per questa ragione le dichiarazioni rese dal coindagato Stefano Crapanzano, ossia colui che formalmente era il legale rappresentante della "Danna costruzioni s.r.l.", in data 21 ottobre 2016. In generale, poi, non può ritenersi che l'accesso operato quale verifica fiscale debba essere necessariamente ed indefettibilmente equiparato ad una perquisizione o ad una ispezione locale; del resto, neanche il ricorso afferma esplicitamente ciò, né asserisce, e tanto meno allega, che la verifica è stata effettuata in presenza dell'attuale ricorrente, circostanza in ogni caso costituente presupposto necessario perché debba procedersi a dare avviso alla persona sottoposta alle indagini delle facoltà difensive all'inizio delle operazioni di ispezione o perquisizione locale (cfr. l'art. 246 cod. proc. pen. per le ispezioni, l'art. 250 cod. proc. pen. per le perquisizioni, gli artt. 364 e 365 cod. proc. pen. con riguardo all'attività di indagine del pubblico ministero e l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'attività di iniziativa della polizia giudiziaria).

3. Prive di specificità, oltre che diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'affermazione della sussistenza del dolo specifico in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo che questo può essere desunto solo da elementi precisi, e che inconferente è il richiamo alla interposizione di una società inattiva, la "Danna Costruzioni s.r.l.", a quella effettivamente operativa, la "D'Anna Costruzioni s.r.l.".

3.1. La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente i fatti oggetto delle imputazioni, e, in particolare, indica le circostanze dalle quali deve inferirsi la sussistenza del dolo specifico di evasione in relazione ai fatti contestati *sub specie* di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La sentenza osserva innanzitutto che le fatture emesse dalla ditta "Danna Costruzioni s.r.l." debbono ritenersi inesistenti sotto il profilo soggettivo, perché la precisata società: a) era priva di organizzazione, di struttura e di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa; b) non ha mai presentato dichiarazioni fiscali, né versato all'Erario quanto dovuto, nonostante le numerose fatture emesse; c) ha fatturato servizi di pulizia, e per attività ludiche e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricreative, mentre formalmente operava solo nel settore dell'edilizia; d) era formalmente rappresentata da Stefano Crapanzano, ma in realtà era gestita di fatto da Mario D'Anna.

Quanto alla riferibilità della gestione della "Danna Costruzioni s.r.l." a Mario D'Anna, la Corte d'appello richiama: a) la vicenda delle fatture emesse dalla "Danna Costruzioni s.r.l." nei confronti di "Omnia Academy", le quali si riferiscono a due contratti che, sebbene formalmente stipulati dalla "Danna Costruzioni s.r.l.", recano, uno, il timbro e la firma di Mario D'Anna quale «Titolare» e, l'altro, una firma riconducibile al medesimo Mario D'Anna con espressa indicazione del medesimo «nella qualità di Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante»; b) le dichiarazioni quattro testimoni, i quali, sebbene formalmente alle dipendenze della "Danna Costruzioni s.r.l.", hanno detto di essere stati ingaggiati da Mario D'Anna e di aver ricevuto dal medesimo sia le direttive sulle attività da svolgere, sia la consegna dei beni strumentali necessari per eseguire i lavori loro affidati; c) la vicenda delle fatture emesse dalla "Danna Costruzioni s.r.l." nei confronti di "Antares società cooperativa", le quali si riferiscono a lavori per i quali il titolare di questa ditta ha detto di avere avuto rapporti con Mario D'Anna (il titolare della "Antares società cooperativa" ha dichiarato che «erroneamente sono state inserite nella scheda contabile intestata alla D'Anna Costruzioni s.r.l."» e che «tali fatture mi sono state portate sempre dal Sig. D'Anna Mario, e sinceramente non mi sono reso conto che erano attinenti ad un soggetto giuridico diverso, in quanto le stesse mi sembravano simili alla prima fattura che avevo ricevuto», emessa invece dalla "D'Anna Costruzioni s.r.l.", ed acquisita agli atti).

Ciò posto, la sentenza osserva che le fatture emesse dalla "Danna Costruzioni s.r.l." erano soggettivamente inesistenti, ed avevano una finalità simulatoria «ad esclusivo vantaggio della società interponente, ossia della D'Anna Costruzioni s.r.l. sulla quale, diversamente e cioè in disparte la schermatura societaria, avrebbero dovuto gravare i relativi oneri fiscali».

3.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.

Invero, la Corte d'appello ha illustrato, sulla base di molteplici elementi di fatto, sia perché le fatture emesse dalla "Danna Costruzioni s.r.l." debbono ritenersi relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, sia perché le stesse avevano la finalità di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla "D'Anna Costruzioni s.r.l.". Precisamente, secondo quanto specificamente risulta dalla sentenza impugnata, le fatture relative alle annualità per le quali è stata pronunciata condanna, 2015 e 2016, sono state emesse tutte, tranne una, verso la "Omnia Academy", e quindi proprio sulla base dei contratti recanti il timbro e/o la firma di Mario D'Anna, o la spendita della sua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa, nonostante egli formalmente non avesse alcun potere o qualifica in proposito. Inoltre, il fine di evasione è congruamente inferibile dal vantaggio perseguito dall'attuale ricorrente attraverso la sua scelta di "deviare" il carico fiscale dalla "D'Anna Costruzioni s.r.l.", società operativa da lui anche formalmente amministrata, alla "Danna Costruzioni s.r.l.", società fittizia e priva di beni, la quale, inoltre, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali, né versato alcunché all'Erario.

Le deduzioni formulate nel ricorso, del resto, non si confrontano con i molteplici elementi indicati dalla Corte d'appello per accertare la sussistenza del fatto e del dolo specifico di evasione, ma si limitano ad affermazioni meramente assertive e di generico diniego della rilevanza della schermatura societaria ai fini del risparmio di imposta per la "D'Anna Costruzioni s.r.l.".

4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano l'affermazione della sussistenza del reato di occultamento delle scritture contabili sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, deducendo che gli elementi addotti sono di tipo meramente presuntivo e, in particolare, che una eventuale volontà di occultamento sarebbe stata meglio realizzata evitando di emettere sin dall'inizio le fatture.

La sentenza impugnata osserva che emerge con chiarezza dall'attività di indagine come la "Danna Costruzioni s.r.l." abbia emesso numerose fatture, come il loro occultamento abbia reso difficoltosa l'attività di ricostruzione del reddito e del volume di affari sia di detta società, sia della "D'Anna Costruzioni s.r.l.", e come il fine ultimo di queste condotte fosse quello di consentire l'evasione della "D'Anna Costruzioni s.r.l.".

Sulla base di questi elementi di fatto, le conclusioni sulla sussistenza della condotta di occultamento delle scritture contabili e del fine di consentire, attraverso tale condotta, l'evasione a terzi sono correttamente motivate. È utile rilevare, in proposito, che, secondo un principio consolidato, ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 – 01, e Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01).

5. Prive di specificità sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contestano la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, perché sono state erroneamente calcolate sospensioni per 89 giorni, siccome attribuibili o ad una decisione del Giudice (il riferimento è al rinvio dal 29 gennaio 2024 al 26 febbraio 2024) o ad un legittimo impedimento di un coimputato (rinvio dal 6 maggio 2024 all'8 luglio 2024), ma non a fatti ascrivibili all'attuale ricorrente.

Occorre premettere, sulla base di quanto espressamente indicato dalla Corte d'appello, che: a) la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 gennaio 2026; b) con riferimento al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, l'ultima fattura mendace, per l'anno 2015, è stata emessa il 3 novembre 2015, mentre, per l'anno 2016, è stata emessa il 3 giugno 2016; c) con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la data di conclusione della verifica fiscale si individua nel 15 maggio 2017; d) le sospensioni sono complessivamente pari a 213 giorni, per rinvii analiticamente indicati alle pagg. 14 e 15, e che tra di essi sono compresi anche gli 89 giorni contestati nel ricorso.

Ora, per la fattispecie la cui prescrizione sarebbe stata più prossima alla maturazione, quella di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2015, il relativo termine, calcolando l'interruzione, ma senza computare le sospensioni, si sarebbe consumato il 3 novembre 2025. Aggiungendo anche solo le sospensioni non contestate, pari a 124 giorni, il termine di prescrizione sarebbe maturato non prima del 7 marzo 2026, quindi abbondantemente dopo la data della pronuncia della sentenza della Corte d'appello, in quanto pronunciata il 19 gennaio 2026. Ben più lunghi, poi, i termini di prescrizione per le altre condotte, perché pari, pur volendo riconoscere solo 124 giorni di sospensione, al 5 ottobre 2026 per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2016, e al 16 settembre 2027 per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2015.

Di conseguenza, le deduzioni sul calcolo delle sospensioni dei termini di prescrizione, quand'anche fossero fondate (in realtà sono estremamente opinabili), sarebbero comunque del tutto irrilevanti, perché assolutamente inidonee a far rilevare un errore della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello tale da imporre l'adozione di una dichiarazione di estinzione per prescrizione anche di uno solo dei reati per i quali è stata confermata la condanna.

6. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel quinto motivo, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, l'omessa considerazione della lieve entità del profitto e il buon comportamento processuale dell'imputato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In effetti, la sentenza impugnata ha legittimamente valorizzato l'intensità del dolo dell'imputato, siccome i diversi reati costituiscono l'esecuzione di un progetto preordinato dall'attuale ricorrente alla realizzazione di una cospicua evasione fiscale e realizzato mediante l'interposizione fittizia di una società appositamente creata, oltre che priva di qualunque consistenza.

7. Prive di specificità, perché non si confrontano con le puntuali indicazioni della sentenza impugnata, sono le censure formulate nel sesto motivo, le quali contestano la quantificazione dell'imposta evasa, e quindi del profitto da confiscare, deducendo che la stessa è avvenuta sulla base di mere congetture.

La Corte d'appello, infatti, lungi dal ricorre a congetture, ha quantificato la somma da sottoporre a confisca, fissata in 20.008,21 euro, quale «valore complessivo dell'IVA esposta nelle fatture afferenti prestazioni inesistenti ed emesse dalla Danna Costruzioni s.r.l. negli anni 2015 e 2016». Ha inoltre precisato che queste fatture sono state a loro volta individuate all'esito di una puntuale ed analitica ricostruzione dei rapporti commerciali fittiziamente intercorsi tra la medesima "Danna Costruzioni s.r.l." ed i suoi clienti, mediante l'acquisizione presso i "clienti" delle fatture emesse dalla precisata ditta.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/09/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale